

BOZZA

"Allegato E"

Repertorio n° _____

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO

E MONTI DELLA LAGA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI

SERVIZI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE

NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

TRA

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede ad Assergi (AQ),
Via del Convento, Cod. Fisc. 93019650667, in persona del Direttore Ing. Alfonso
Calzolaio, nato a il, C.F.:, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Ente, d’ora innanzi denominato “Ente Parco”;

E

IL Signor nato a il Codice
Fiscale domiciliato in (), legale
rappresentante della Azienda agricola/Cooperativa Agricola/Forestale Consorzio
Cooperativo di seguito indicato come Concessionario, con sede
legale in

PREMESSO CHE

- l’art.17 comma 1 e comma 2 della L. 31 gennaio 1994, n°97 prevedono la possibilità di affidare ad aziende agricole e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti la difesa e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, in deroga alle vigenti normative sui pubblici appalti ed anche tramite apposite convenzioni;
- con Deliberazione Presidenziale n. 5/2013 del 19 marzo 2013 sono state approvate le

modifiche al Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale tramite cattura, abbattimento selettivo e girata;

- con Deliberazione Presidenziale n. 02/2014 del 11 febbraio 2014 è stato approvato il Piano di Gestione del Cinghiale 2014 - 2016, approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con nota prot. n. 0004466/PNM del 05/03/2014;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33/2016 del 12/09/2016, di integrazione al piano di gestione del cinghiale, è stato deliberato di incrementare il numero di chiusini di cattura e di attuare altre iniziative complementari all'azione di contenimento della specie;
- gli artt. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154 consentono l'immissione di cinghiali esclusivamente in aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie ed aziende agricole (di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), adeguatamente recintate;
- la Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 823 del 05/12/2016, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di igiene delle carni della fauna selvatica per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg.ti 853/2004 e 854/2004" che, al capitolo. 4, punto 2), prevede che gli animali catturati durante le attività di controllo possano essere inviati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 come mattatoi di carne di selvaggina di allevamento nonché centri di lavorazione di carne di selvaggina cacciata, purché il trasporto sia effettuato entro due ore dalla cattura e che siano assicurate le condizioni di benessere in conformità del Reg. (CE) 1/2005.
- con Determina n. XXX/ASSB/2020 del XX/XX/2020 (Albo pretorio n.XX/2020) è stato approvato l'avvio della procedura di *"Manifestazione di interesse, finalizzata*

all'individuazione di imprese agricole, cooperative agricole forestali e consorzi cooperativi costituiti per l'affidamento della concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante gabbie di cattura all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga";

- con Determina/ASSB/2020 del è stato disposto l'affidamento all'Azienda Agricola / Cooperativa agricola forestale / Consorzio Cooperativo....., per un periodo di **ANNI 3 (tre)**, della concessione del servizio di contenimento della popolazione del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga, salvo eventuale risoluzione dovuta al mutamento del quadro normativo di riferimento. In tal caso il contratto verrà risolto con un congruo preavviso e senza oneri per l'Ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha come oggetto la concessione dei servizi di contenimento tramite pasturazione, immissione in idonei contenitori, trasporto, macellazione di cinghiali catturati nel Comune di..... / nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, durante le operazioni di contenimento numerico della specie. L'eventuale cessione di cinghiali vivi a terzi per l'allevamento, può avvenire esclusivamente in aree recintate presso gli istituti previsti dalla normativa vigente ed a tale scopo espressamente autorizzati (artt. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154 che consentono l'immissione di cinghiali esclusivamente in aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-

venatorie ed aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, adeguatamente recintate).

Al fine di ottenere l'autorizzazione dall'Ente Parco, il Concessionario dovrà comunicare, la/le località di destinazione dei mattatoi (autorizzati per la macellazione di fauna selvatica) e/o la denominazione degli istituti (di cui agli artt. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154) ove saranno destinati i cinghiali catturati.

Sono oggetto di concessione in comodato gratuito al Concessionario le seguenti attrezzature:

- n.....recinti di cattura, costituiti da pannelli in rete elettrosaldata, pannelli antifuga in rete, pannelli in legno di copertura e gabbia di frazionamento;
- n. casse di trasporto in legno.

Le casse sono tutte in legno, numerate e marcate con logo dell'Ente Parco ed atte al trasporto dei cinghiali vivi.

La consegna della suddetta attrezzatura, come da apposito verbale, avverrà comunque in contraddittorio con il Concessionario e le località e modalità di ritiro verranno comunicate per le vie brevi.

ART. 2 - SERVIZI DA ESPLETARE

Il Concessionario, oltre a garantire la corretta gestione delle attrezzature affidate, si impegna ad espletare i seguenti servizi:

a) Fase 1 - Servizio di posizionamento, spostamento e manutenzione dei recinti di cattura.

Il posizionamento dei recinti potrà avvenire solo all'interno delle "Aree di intervento" di cui Allegato D dell'avviso di manifestazione di interesse.

Il posizionamento e lo spostamento dei recinti verranno effettuati dal Concessionario

(che provvederà ad informare l'Ente Parco delle nuove coordinate dei recinti) così come la loro manutenzione periodica, che verrà effettuata dal Concessionario a seconda dello stato d'uso ed a seguito di specifiche comunicazioni da parte dell'Ente Parco. Il Concessionario, provvederà ad ottenere le autorizzazioni necessarie dai proprietari/possessori dei terreni utilizzati per il posizionamento dei suddetti recinti. L'Ente Parco può comunicare al Concessionario la necessità di posizionare i chiusini in determinati siti, in tal caso sarà cura dell'Ente Parco di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte dei proprietari/possessori.

b) Fase 2 - Servizio di pasturazione ed innesco dei recinti di cattura.

Il Concessionario provvederà all'innesco dei recinti da attivare, garantendo la pasturazione degli stessi, mediante esca alimentare. In ogni recinto di cattura la pastura potrà essere collocata, nelle aree coltivate, per un massimo di 300 metri dal recinto di cattura e comunque sempre all'interno dei terreni per i quali il proprietario del terreno ha concesso la disponibilità per le attività connesse alla cattura. All'interno delle aree boscate attigue ai campi, la pastura potrà estendersi per un massimo di 10 metri dal bordo dell'area boscata. L'esca alimentare sarà costituita esclusivamente da mais. Sarà inoltre garantito l'innesco del meccanismo di scatto che verrà necessariamente effettuato, non prima di due ore precedenti il tramonto, nel pomeriggio precedente il giorno di cattura. I recinti sono chiusi con lucchetti a combinazione. Il Concessionario, il giorno precedente la cattura, provvederà ad ottenere la combinazione per lo sblocco dei lucchetti, presso il Comando Stazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga competente.

Inoltre, il Concessionario, durante lo svolgimento di queste attività, provvederà a:

- controllare il consumo della pastura precedente ed eventuali segni di presenza di animali;

- controllare il perimetro del recinto di cattura, al fine di verificare la presenza di scavi o danneggiamenti del recinto e provvedere al suo ripristino;
- controllare eventuali atti di sabotaggio (spargimento di creolina, diserbanti, distruzione o furti di parti del recinto, incendi, etc.) e darne tempestiva comunicazione al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente territorialmente;
- controllare il buon funzionamento del meccanismo di scatto (funzionamento della porta, funzionamento del piatto e scorrimento del cavo d'acciaio);
- controllare lo stato dei pannelli in legno di copertura e sostituire immediatamente eventuali tavole rotte;
- controllare lo stato dei paletti, del filo di perimetrazione esterna (di sicurezza) del recinto di cattura e dei cartelli di segnalazione della pericolosità del recinto attivato.

Le spese relative ai costi del materiale ed alla manodopera per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario. Il Concessionario invierà all'Ente Parco, una proposta di calendario mensile delle operazioni di cattura, nel quale saranno indicati, per ciascun recinto, i giorni di innesco ed i giorni di cattura. L'Ente Parco provvederà ad approvare ed eventualmente a modificare, detto calendario.

Il calendario verrà inviato all'Ente entro il giorno quindici del mese in corso per le operazioni previste il mese successivo.

Il numero di cinghiali che potranno essere catturati ogni anno, viene stabilito nel Piano di gestione del Cinghiale, redatto dall'Ente Parco sulla base dei censimenti condotti.

L'Ente Parco, provvederà a comunicare al Concessionario il piano di prelievo previsto per ogni anno in corso.

c) Fase 3 - Servizio di immissione in cassa dei cinghiali catturati.

Il Concessionario provvederà all'immissione in cassa dei cinghiali che saranno stati catturati, anche per un numero minimo di n. 1 (uno) cinghiale. Il controllo dei recinti, per verificare l'avvenuta cattura, verrà effettuato all'alba a cura del Concessionario che provvederà ad avvisare il Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente, al fine di avviare le operazioni di trasferimento nelle casse di trasporto dei cinghiali catturati. Il Concessionario, garantirà la presenza di addetti sul luogo di cattura e l'inizio delle operazioni, in un periodo di tempo non superiore a 2 (due) ore dalla conferma, per le vie brevi, dell'avvenuta cattura di cinghiali. Nel caso di eventuali ritardi nel viaggio, provocati da cause di forza maggiore, dovrà essere data comunicazione all'Ente Parco che potrà, eventualmente, disporre la liberazione degli animali catturati. **Le operazioni di immissione in cassa dovranno essere effettuate nel pieno rispetto del benessere animale, evitando agli animali catturati, qualsiasi rumore e stimolo visivo non necessario, al fine di minimizzare lo stress e di evitare ferite e lesioni.**

Ogni cinghiale catturato verrà momentaneamente immobilizzato nella gabbia di frazionamento, utilizzando la parete laterale mobile e un apposito "pettine" in metallo, al fine di valutarne il sesso e di applicare una marca auricolare inamovibile. Le operazioni di immobilizzazione e marcatura verranno eseguite a cura del Concessionario sotto la sorveglianza, così come per ogni altra fase, dal personale del Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente ed, eventualmente, dal personale dell'Ente Parco che, in ogni caso, fornirà le marche auricolari da applicare. Dopo l'applicazione della marca auricolare, i cinghiali verranno immessi in casse di legno per il trasporto o in automezzi con idonee pareti divisorie, che consentano la separazione dei diversi gruppi familiari e dei soggetti adulti che, sulla base di decisioni assunte da personale dell'Ente, della ASL o dai Carabinieri Forestali, per motivi di benessere animale, debbano viaggiare isolati. Se si utilizzano le casse, ogni cinghiale

dovrà essere immesso in cassa singolarmente, ad eccezione dei soggetti con peso inferiore a 20 kg e comunque nel rispetto inderogabile della sottostante tabella, che relaziona il peso stimato alla superficie della cassa. In ogni caso, potranno essere immessi nella stessa cassa esclusivamente soggetti appartenenti allo stesso gruppo di cattura.

Peso stimato cinghiali	Casse (in cm) 120 x 80 x 90	Casse (in cm) 120 x 80 x 80	Casse (in cm) 120 x 60 x 70
Maggiore di 80 kg	Singolarmente	NO	NO
Tra i 60kg e gli 80 kg	Singolarmente	Singolarmente	NO
Tra i 20kg e i 60 kg	NO	Singolarmente	Singolarmente
Inferiore ai 20 kg	Massimo n. 3 soggetti	Massimo n. 2 soggetti	Massimo n. 2 soggetti

Se si utilizzano le casse, potranno essere utilizzate esclusivamente casse in legno. La manutenzione ordinaria delle casse è a carico del Concessionario. Ogni altra cassa in legno necessaria dovrà essere costruita dal Concessionario, nel rispetto delle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e previa comunicazione all'Ente Parco, che provvederà alla numerazione progressiva della cassa ed, in quest'ultimo caso, le nuove casse resteranno di proprietà del Concessionario.

Gli addetti del Concessionario provvederanno a posizionare e ad immobilizzare (al fine di evitarne l'eventuale caduta) le casse di trasporto sul piano di carico dell'automezzo.

Gli animali potranno essere trasferiti sempre e comunque solo con automezzi autorizzati. Limitatamente al percorso accidentato e solo se il sito di cattura non è direttamente raggiungibile dal mezzo di trasporto autorizzato, potranno essere utilizzati per lo spostamento momentaneo delle casse, pick-up, trattori o motocarriole.

L'idoneità al trasporto e alla macellazione è decisa e certificata dall'Ufficiale Veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà a redigere e rilasciare l'apposita dichiarazione di provenienza.

Gli animali non idonei al trasporto ed alla macellazione, dovranno essere rilasciati.

Sono considerati “NON idonei al trasporto ed alla macellazione”:

- i piccoli non ancora svezzati di peso stimato inferiore ai 15 kg;
- le femmine in stato di gravidanza evidente o che abbiano figliato da poco e che stiano quindi in allattamento;
- i soggetti feriti, con lesioni evidenti che non compromettono né la deambulazione, né la sopravvivenza, ma che comunque possono aggravare lo stress dell’animale in cassa o rendere difficoltosa la respirazione.

Saranno a cura e responsabilità del Concessionario, le comunicazioni alle ASL competenti, per garantire la presenza di un veterinario ufficiale alle operazioni di cattura per la redazione della dichiarazione di provenienza ed idoneità al trasporto ed ogni ulteriore eventuale altro adempimento necessario.

I soggetti feriti in modo grave, con lesioni che possano compromettere la deambulazione e la sopravvivenza, laddove sarà possibile metterli in cassa e trasportarli, e comunque secondo il giudizio del Veterinario Ufficiale della A.S.L., saranno trasportati urgentemente e macellati presso il Mattatoio più vicino (Macellazione Sanitaria d’Urgenza), oppure, in alternativa, verranno soppressi con metodi eutanasici dal Veterinario Ufficiale A.S.L. oppure dal Veterinario del Parco.

Ulteriori soggetti da rilasciare potranno essere indicati, ad insindacabile giudizio, sia dal personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale competente, che dal personale dell’Ente Parco, quando presente alle operazioni di cattura, al fine di rendere massima la tutela del benessere animale e/o per motivi di ricerca scientifica. In questo caso le operazioni di rilascio potranno essere gestite direttamente dal personale dell’Ente Parco. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel massimo silenzio e nel minor tempo possibile.

Fase 4 - Servizio di trasporto dei cinghiali catturati.

Il Concessionario provvederà al prelievo ed al trasporto dei cinghiali dal luogo di cattura fino al luogo di destinazione (mattatoio o altra struttura autorizzata). Il Concessionario, garantirà la presenza di un automezzo e del relativo conducente sul luogo di cattura, in un periodo di tempo non superiore a 2 (due) ore dall'accertamento dell'avvenuta cattura di cinghiali. Il trasporto verrà effettuato e garantito anche per un numero minimo di n. 1 (uno) cinghiale ed avverrà esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati ed all'uso autorizzato. Il conducente sarà in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Fase 5 - Servizio di cessione a terzi e/o di macellazione dei cinghiali catturati.

I cinghiali catturati, possono essere destinati alla macellazione oppure alla cessione, come animali vivi, presso gli istituti previsti dalla normativa vigente (l'art. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e l'art. 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154 che consentono l'immissione di cinghiali esclusivamente in aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie ed aziende agricole, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, adeguatamente recintate) ed esclusivamente nel rispetto del seguente schema:

PESO CINGHIALI CATTURATI	DESTINAZIONE	
da 0 a 14,99 Kg	Esclusivamente LIBERATI	
sopra 15 a 74,99 Kg	MACELLATI	CEDUTI VIVI
da 75 Kg ed oltre	Esclusivamente MACELLATI	

In sintesi, i cinghiali con un peso vivo inferiore a 15 Kg devono essere liberati nel più breve tempo possibile; i cinghiali con un peso compreso tra 15 e 75 Kg, possono essere destinati sia alla macellazione che alla cessione a terzi (secondo quanto stabilito all'Articolo 1 del presente contratto); mentre i cinghiali con peso superiore a 75 Kg,

possono essere solamente macellati.

La cessione di animali vivi, con il conseguente trasferimento a qualunque scopo dei cinghiali catturati, in considerazione degli aspetti legati al benessere animale ed al rispetto della normativa vigente, può avvenire esclusivamente per tragitti con distanze non superiori a 300 km dal sito di cattura ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui non potranno essere effettuati trasferimenti su distanze superiori a 150 km.

In caso di sopravvenuto vincolo sanitario, che vieti la movimentazione dei cinghiali vivi, comportando un'eccessiva onerosità nell'adempimento della prestazione, il Concessionario e l'Ente Parco concordano sin da ora la possibilità di una sospensione dell'attività, oggetto del presente contratto, per il periodo di durata del vincolo, fermo restando la scadenza naturale del contratto di cui all'art.5. In questo caso, non verrà applicata la penale di cui al successivo articolo 10.

ART. 3 - ONERI DEL GESTORE

Sono a carico esclusivo del Concessionario:

- a) tutti gli oneri necessari per le operazioni di pastura dei recinti di cattura, come l'acquisto del mais e lo spostamento per raggiungere i recinti;
- b) le operazioni di pasturazione dei recinti di cattura;
- c) tutti gli oneri necessari per le operazioni di innesco dei recinti compreso lo spostamento;
- d) la comunicazione tempestiva (entro il giorno quindici del mese in corso) della proposta di calendario di cattura per le operazioni previste il mese successivo;
- e) le operazioni di innesco dei recinti di cattura;
- f) le comunicazioni alle ASL competenti, per garantire la presenza di un veterinario ufficiale alle operazioni di cattura, per la redazione della dichiarazione di

provenienza ed idoneità al trasporto;

g) tutti gli oneri necessari per le operazioni di immissione in cassa e/o in idonei automezzi di trasporto dei cinghiali catturati, incluso il costo dello spostamento per raggiungere i recinti;

h) le operazioni di immissione in cassa e di pesatura dei cinghiali catturati;

i) le operazioni di carico sull'automezzo delle casse con i cinghiali catturati;

j) tutti gli oneri necessari per il trasporto dei cinghiali catturati;

k) l'ulteriore costruzione e la manutenzione ordinaria delle casse in legno necessarie per il trasporto;

l) la comunicazione delle località di destinazione dei mattatoi abilitati e/o la denominazione degli istituti (di cui agli artt. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154) ove saranno destinati i cinghiali catturati;

m) le operazioni di scarico al mattatoio e/o negli istituti di cui sopra dei cinghiali catturati;

n) il buon uso delle attrezzature concesse in comodato gratuito ed il ripristino o sostituzione delle stesse nel caso di danneggiamento o deterioramento (oltre il normale uso) per cause imputabili alla ditta o altri incaricati della stessa;

o) le spese di macellazione dei cinghiali catturati;

p) la spedizione all'Ente dei certificati di macellazione, per gli animali macellati, ed il riepilogo del quantitativo di carne ottenuto, tassativamente entro 20 giorni successivi alla fine del semestre di competenza;

q) la spedizione all'Ente di copia dei "modelli 4" redatti dai veterinari A.S.L. per i rispettivi territori, tassativamente entro 20 giorni successivi alla fine del semestre di competenza;

r) la corresponsione all'Ente Parco di quanto indicato nel successivo art. 6, tassativamente entro 30 giorni successivi alla fine del semestre di competenza.

ART. 4 - ONERI DELL'ENTE PARCO

Sono a carico dell'Ente Parco:

a) la concessione in comodato gratuito al Concessionario delle seguenti attrezzature:

a. _____ recinti di cattura, costituiti da pannelli in rete elettrosaldata, pannelli antifuga in rete e pannelli in legno di copertura e gabbia di frazionamento;

b. _____ casse di trasporto in legno.

b) la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste;

c) la comunicazione al Concessionario del piano di prelievo per ogni anno in corso.

ART. 5 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in ANNI 3 (tre) dalla data di stipula del presente contratto salvo eventuale recesso dovuto al mutamento del quadro normativo di riferimento. In tal caso il contratto verrà risolto con un congruo preavviso e senza oneri per l'Ente.

La sospensione del contratto, per qualsiasi motivo, non dà diritto a proroghe.

Al termine del contratto, verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con l'Ente Parco, in cui il soggetto gestore darà atto della riconsegna del materiale dato in gestione che dovrà essere in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ART. 6 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario, dovrà corrispondere all'Ente Parco, un contributo per la gestione pari a € 0,10 (dieci centesimi di euro) per ogni kg di peso vivo dei cinghiali catturati e destinati alla macellazione o al trasferimento presso terzi (così come definito

nell'articolo 1 del presente contratto).

Il Concessionario, provvederà ad inviare il riepilogo del numero di animali ceduti vivi e di quelli macellati, tassativamente entro 20 giorni successivi alla fine del semestre di competenza. La comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea certificazione a firma del responsabile della struttura ricevente.

L'Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare verifiche, tramite proprio personale, presso le strutture riceventi.

Il contributo dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario, che verrà comunicato dall'Ente Parco, entro trenta giorni successivi al semestre di competenza.

Dell'avvenuto versamento l'Ente Parco emetterà una nota per ricevuta.

ART.7 – GARANZIE

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà o attrezzature concesse in comodato, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 8 ONERI PREVIDENZIALI

Il Concessionario è obbligato:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa;
- a rispettare le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 e ss.mm.ii..

ART. 9 SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario si impegna altresì ad osservare tutte le disposizioni in materia di lavoro con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 10 - PENALITA'

Nel caso in cui i servizi di cui al presente contratto, per qualsiasi ragione imputabile al Concessionario, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole pattizie, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e ad € 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme alle previsioni del presente capitolato e del contratto.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Ove si verificchino gravi o ripetute inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Ente Parco ha facoltà, previa comunicazione scritta al gestore, di risolvere anticipatamente il contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi, oltre quanto indicato nei precedenti articoli:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte del Concessionario delle prestazioni oggetto del presente contratto, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;

- assenza dei documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed economico finanziaria e contributiva del Concessionario, così come dichiarata in sede di autocertificazione dei requisiti di carattere generale;
- mancato rispetto delle norme e delle indicazioni relative alla tutela del benessere animale durante tutte le fasi oggetto del presente contratto;
- inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e il Concessionario incorrerà nell'applicazione delle penalità previste dall'articolo 10, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi.

ART. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole contenute nel presente contratto non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Solo in caso d'uso, le spese di copia, stampa, bollo, registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

ART. 14 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di L'Aquila.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

ART. 16 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di n° 17 (diciassette) fogli, compresa l'ultima pagina e viene letto, confermato e sottoscritto.

Assergi, ____/____/2020

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Il Direttore

Ing. Alfonso Calzolaio

Azienda Agricola Cooperativa Agricolo Forestale Consorzio Cooperativo

Il titolare

Sig. _____
